

Codice A1610B

D.D. 15 settembre 2021, n. 586

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) - Intervento: Ampliamento e ristrutturazione fabbricato, immobile ubicato in Via alla Chiesa n.1 - N.C.E.U. Foglio 7 mappale n. 401 Sub 1-2. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 586/A1610B/2021

DEL 15/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) – Intervento: Ampliamento e ristrutturazione fabbricato, immobile ubicato in Via alla Chiesa n.1 - N.C.E.U. Foglio 7 mappale n. 401 Sub 1-2. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del sig. *omissis* pervenuta dal Comune di Orta San Giulio (NO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 ("Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai Comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risultava - al momento della presentazione dell'istanza - idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal

Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/135/2021A/A1600A

Rif. n. 15136/A1610B del 09/02/2021

79713/A1610B del 08/07/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: ORTA SAN GIULIO (NO)
Intervento: Ampliamento e ristrutturazione fabbricato, immobile ubicato in Via
alla Chiesa n.1 - N.C.E.U. Foglio 7 mappale n. 401 Sub 1-2
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) in data 09/02/2021, con nota prot. n. 784 del 04/02/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti a mezzo PEC dal Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) in data 05/07/2021 ed acquisiti in data 08/07/2021,

considerato che gli interventi previsti consistono nella ristrutturazione e riqualificazione energetica del fabbricato ad uso residenziale in oggetto, mediante un ampliamento volumetrico dichiarato pari a 209,39 mc ed una riconfigurazione complessiva dell'aspetto del fabbricato con l'impiego di materiali e finiture che connotano una tipologia edilizia residenziale meno rustica rispetto all'esistente,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 gli interventi in oggetto **non sono** ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01/08/1985 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S.Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio*, che tutela l'area in quanto "(...) *costituisce una fascia di territorio culturalmente e paesaggisticamente affine a quello strettamente costiero già vincolato (...)*", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B054 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 c. 1, lett. b del D.Lgs 42/2004,

considerato che l'intervento in esame porta alla configurazione di una tipologia edilizia diversa dall'attuale ma nel complesso coerente con i caratteri tipologici e le caratteristiche costruttive del tessuto edificato presente nell'ambito a monte della frazione Corconio, caratterizzato da edifici isolati disposti sul versante collinare in affaccio sul lago, circondati da ampie pertinenze a verde e da aree boscate,

considerato altresì che per gli interventi in esame viene previsto l'impiego di materiali e cromatismi analoghi a quelli presenti e caratterizzanti l'edificato summenzionato,

considerato infine che gli interventi proposti si inseriscono sul versante senza alterare le relazioni visive che nel complesso connotano il contesto paesaggistico in esame,

considerato che le opere così come proposte, fatte salve alcune ottimizzazioni progettuali, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. prescrivendo che:

- per il manto di copertura si osservino le richieste formulate dal Comune di Orta San Giulio con nota prot. 2019/ 181 in data 19/04/2021;
- per la realizzazione dell'aiuola posta a schermatura della scala esterna di accesso al nuovo terrazzo si impieghino specie autoctone a pronto effetto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RD142810-6.pdf.p7m
2	<i>Elaborato grafico – Tav. 1 - Estratti di mappa e PRGC</i>	RD142810-13.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico – Tav. 2 – Estratti di CTR e stradario</i>	RD142810-14.pdf.p7m
4	<i>Relazione fotografica</i>	RD142810-15.pdf.p7m
5	<i>Relazione tecnica integrativa a firma del progettista</i>	RD145326-4.pdf.p7m
6	<i>Integrazione Relazione fotografica</i>	RD145326-6.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico – Tav. 3 – Piante e sezione A-A'</i>	RD145326-7.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico – Tav. 4 – Prospetti - comparativa</i>	RD145326-8.pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico – Tav. 6 – Schemi grafici e conteggi volume come da richiesta integrazioni</i>	RD145326-9.pdf.p7m
10	<i>Nota Comune di Orta San Giulio con richiesta di adeguamento del progetto al R.E.C.</i>	RD145326-11.pdf
11	<i>Relazione tecnica integrativa a firma del progettista sul manto di copertura</i>	RD145326-13.pdf.p7m

12	<i>Integrazione: inserimento fotografico/rendering dell'intervento</i>	RD145326-14.pdf.p7m
13	<i>Nota Comune di Orta San Giulio in merito alla conformità del progetto al PRGC</i>	RD145326-16.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.